

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2012, n. 8-3439

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Candia Canavese (TO). 1^ Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Candia Canavese - dotato di Piano Regolatore Generale Comunale regolarmente approvato con D.G.R. n.97-36910 in data 10.4.1990, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n.13 in data 4.5.2007, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare, la 1^ Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n.2 in data 21.2.2008, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;
- adottare, con deliberazione consiliare n.3 in data 21.2.2008, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante Strutturale allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento;
- integrare, con deliberazione consiliare n.27 in data 16.7.2008, esecutiva ai sensi di legge, la precedente deliberazione consiliare n.3 in data 21.2.2008;

constatato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 16.6.2010, rinviava, ai sensi del 13° comma dell'art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la 1^ Variante Strutturale allo Strumento Urbanistico in argomento affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota n.2796/DB0817PPU in data 9.7.2010, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Candia Canavese, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Candia Canavese, con deliberazione consiliare n. 21 in data 19.4.2011, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla precitata Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni espresse in data 23.1.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la 1^ Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Candia Canavese, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n.3 in data 21.2.2008, n.27 in data 16.7.2008 e n.21 in data 19.4.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 23.1.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate all'adeguamento, a norma di Legge, della proposta variante e alla salvaguardia del territorio;

vista la Certificazione in data 21.3.2008 sottoscritta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal

Responsabile del Procedimento del Comune di Candia Canavese, attestante l'iter di formazione della 1^ Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

visti i pareri dell'ARPA in data 25.2.2009 prot. n.20270/SC04 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 18.10.2011 prot. n.79616DB14/20;

vista la documentazione relativa alla 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la 1^ Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Candia Canavese, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n.3 in data 21.2.2008, n.27 in data 16.7.2008 e n.21 in data 19.4.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 23.1.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Candia Canavese (TO) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione costituente la 1^ Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Candia Canavese (TO), debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni Consiliari n. 3 in data 21.2.2008 e n. 27 in data 16.7.2008, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare
- Elab.A Relazione Illustrativa
- Elab.B.1 carta dell'uso del suolo ai fini agricoli forestali ed estrattivi in scala 1:5000
- Elab.B.2 Analisi demografiche e socio economiche
- Elab.B.3 Dotazioni infrastrutturali
- Tav.B.4.1 Centro Storico: analisi del patrimonio edilizio in scala 1:1000

- Tav.B.4.2 Nuclei rurali: analisi del patrimonio edilizio in scala 1:1000
 - Tav.D.1 Planimetria sintetica di piano in scala 1:25000
 - Tav.D.2 Assetto generale del piano in scala 1:5000
 - Tav.D.3 Aree urbanizzate e urbanizzande in scala 1:2000
 - Tav.D.4.1 Centro storico: interventi edilizi ammessi in scala 1:1000
 - Tav.D.4.2 Nuclei rurali: interventi edilizi ammessi in scala 1:1000
 - Tav.D.5 Carta dei vincoli ambientali in scala 1:5000
 - Tav.D.6 Assetto generale del piano con sovrapposizione della carta di sintesi in scala 1:5000
 - Tav.D.7 Zona di insediamento commerciale in scala 1:2000
 - Elab.E Norme di Attuazione
 - Elab.F.1 Analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20, L.R. 40/98
 - Elab.F.2 Carta degli ambiti in scala 1:5000
 - Elab.F.3 Principali trasformazioni di attuazione del piano in scala 1:2000
 - Elab. Controdeduzioni alle osservazioni
 - Tav.1 Classificazione acustica da PRGC vigente – fase IV – Planimetria Generale in scala 1:5000
 - Tav.2 Classificazione acustica da progetto definitivo della revisione del PRGC – fase IV – Planimetria Generale in scala 1:5000
 - Elab.G.a Idoneità geologica all'utilizzazione delle aree di prevista espansione urbanistica – schede tecniche degli azzonamenti
 - Elab.G Relazione Geologica
 - Elab.G1 Carta Geologico-Strutturale in scala 1:10000
 - Elab.G2 Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:5000
 - Elab.G3 Carta Idrogeologica in scala 1:10000
 - Elab.G4 Carta Litotecnica in scala 1:10000
 - Elab.G5 Carta dell'acclività in scala 1:10000
 - Elab.G6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico in scala 1:5000
 - Elab. Verifica di Compatibilità Acustica
 - Elab.Z Scheda quantitativa dei dati urbani;
- Deliberazione Consiliare n.21 in data 19.4.2011, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni della Regione
 - Elab.A Relazione Illustrativa
 - Tav.D.2 Assetto generale del piano in scala 1:5000
 - Tav.D.3 Aree urbanizzate e urbanizzande in scala 1:2000
 - Tav.D.5 Carta dei vincoli ambientali in scala 1:5000
 - Tav.D.6 Assetto generale del piano con sovrapposizione della carta di sintesi in scala 1:5000
 - Elab.E Norme di Attuazione
 - Elab.F.1 Analisi di compatibilità ambientale (ai sensi dell'art. 20, L.R. 40/98) con valutazione di incidenza
 - Elab.G.b Modifiche alla relazione geologica e agli elaborati cartografici a seguito del recepimento delle osservazioni formulate dall'Arpa Piemonte e dal settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico
 - Elab.G2 Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:5000
 - Elab.G6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico in scala 1:5000
 - Elab.G.7 SICOD sistema informativo catasto opere di difesa

- Elab.G.7a SICOD sistema informativo catasto opere di difesa – Allegati alla cartografia Sicod (schede informative e documentazione fotografica)
- Elab.Z Scheda quantitativa dei dati urbani.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino

raffaele.madaro@regione.piemonte.it

Data 23 GEN. 2012.

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. 8 - 3439 in data 21/2/2012 relativa all'approvazione della Revisione al Piano Regolatore Generale predisposta dal comune di CANDIA CANAVESE e adottata con D.C.C. n. 21 del 19.04.2011.

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

Modifiche agli elaborati di piano della Revisione Generale di PRGC

Tav. D.3 – Aree Urbanizzate e urbanizzande sc. 1: 2.000

Tav. D.6 – Assetto Generale del Piano con sovrapposizione della Carta di Sintesi sc. 1:5.000

Si intendono modificate introducendo:

- la variazione della delimitazione dell'area attualmente in classe IIc a valle di Col Barbeta, delimitata in testa e ai lati dalla classe IIIAc in ragione del reticolo idrografico, con la delimitazione della classe IIp fino al rilevato ferroviario (si vedano le modifiche agli elaborati geologici).

Modifiche alle norme di attuazione

Art. 14 – Prescrizioni idro-geologiche

Pag. 25, dopo il paragrafo f) Classe IIIB4

Si intende inserito il seguente paragrafo:

" g) Altre disposizioni da applicarsi alle sottoclassi IIIL e IIIB3 e IIIB4

Si intende che tutte le aree soggette a dissesti di varia natura inserite nelle sottoclassi IIIL e IIIB3 e IIIB4 dovranno comunque essere considerate inedificabili sino alla realizzazione degli interventi di riassetto necessari all'eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti, oppure, nel caso di interventi già realizzati, sino alla verifica della loro efficienza/efficacia. Di conseguenza non si consentono in detti ambiti aumenti del carico antropico in assenza degli interventi di sistemazione o di una verifica degli stessi, se presenti. "

Pag. 31, dopo il settimo trattino ed il testo che recita "Le porzioni di territorio inserite... omissis... delle aree collinari critiche."

Si intende inserito il seguente ottavo trattino che recita:

“- Su tutto il reticolo idrografico demaniale¹:

1) *vige l'art. 96 lett. f) del RD n. 523/1904 (norma nazionale) che genera una fascia di rispetto legale entro cui sono regolati gli usi del suolo²;*

2) *la realizzazione di opere idrauliche, interventi in alveo (comprese le manutenzioni e le modifiche di tracciato) o che influiscono sul regolare deflusso delle acque sono subordinate al parere vincolante dell'Autorità idraulica nonché alle disposizioni vigenti in materia e sovraordinate al piano regolatore;*

3) *qualora risultino differenze tra l'andamento planimetrico del demanio idrico di cui alle mappe catastali e il percorso effettivamente seguito, resta inteso che le fasce di rispetto ex-RD n. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva restando di proprietà demaniale quella individuata al catasto;*

sui canali pubblici e privati, compresi i tratti intubati degli stessi, è operante una fascia di inedificabilità minima pari a m 5;

sono da escludersi le pratiche edilizie che comportano l'occupazione dei settori prospicienti i corsi d'acqua naturali e artificiali (compresi i canali) mediante strutture fisse;

le modifiche di tracciato dei canali non devono in alcun modo pregiudicare il regolare deflusso delle acque con conseguenti ricadute sulla pubblica sicurezza;

la profondità delle fasce di rispetto dai corsi d'acqua naturali e artificiali s'intende sempre misurata dal ciglio superiore di sponda nel caso di rami idrici a cielo aperto; per i tratti chiusi (intubamenti) si considera la sezione a cielo aperto immediatamente a monte dell'imbocco ovvero, se maggiore, quella dello scatolare (paramento esterno dei piedritti) o della tubazione (diametro esterno del tubo). L'eventuale modifica delle distanze minime è ammessa solo in attuazione della CPGR n. 14/LAP/PET/1998 attraverso specifica Variante strutturale al PRG,”

Note:

1. *I corsi d'acqua demaniali sono rappresentati in genere sulle mappe catastali con doppia linea continua; per le situazioni dubbie si deve fare riferimento agli atti ufficiali che individuano il Soggetto proprietario.*
2. *L'art. 96 lett. f) del RD n. 523/1904 supera le disposizioni delle classi di pericolosità con effetto sui settori non edificati del territorio, comprese le attività ammesse dall'art. 27, comma 3 della LR n. 56/1977, ciò al fine di garantire la percorribilità delle sponde per scopi ispettivi nonché per consentire l'esecuzione di eventuali interventi sui rami idrici attivi. Sull'edificato esistente valgono le disposizioni della classe di pericolosità individuata in accordo con la CPGR n. 7/LAP dell'8/05/1996 e s.i.*

Pag 32, dopo il punto 4. che recita " Per quanto... omissis... alla Circolare7/LAP/96",

Si intende inserito il seguente punto 5 che recita:

“5. *Valgono le disposizioni del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania prot. n. 79616 DB14/20 del 18.10.2011*”



Modifiche agli elaborati geologici

Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico - Elaborato G6 in scala 1:5000

Si intende modificato:

- l'area attualmente in classe IIc a valle di Col Barbeta, delimitata in testa e ai lati dalla classe IIIAc in ragione del reticolo idrografico, con l'area della classe IIp fino al rilevato ferroviario.

Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico - Elaborato G6 in scala 1:5000

Si intendono sostituiti gli errori materiali dell'indicazione "dicembre 2011" in "dicembre 2010" ed il riferimento "al D.M. 11/03/1988" in "al D.M. 14/01/2008".

Il Dirigente del Settore
Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino
arch. Raffaele MADARO